



REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
COMUNE DI PIORACO

REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ACQUE REFLUE E
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L'ADEGUAMENTO
DEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA RAFFAELLO SANZIO E
VIALE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI PIORACO (MC)

FASE PROGETTUALE
PROGETTO ESECUTIVO
OGGETTO
SCHEMA DI CONTRATTO

ELABORATO

D7

data:
FEBBRAIO 2022

PROGETTISTA :

I&A IDRAULICA
AMBIENTE
Società di ingegneria

SOCIETÀ DI INGEGNERIA - VIA B. BEDOSTI, 21 - 61122 PESARO
TEL. E FAX. +39 0721 453542 - E-mail ingegneria@idraulicaeambiente.it

Ing. Giacomo Furlani



COMMITTENTE :

COMUNE DI PIORACO

LARGO G. LEOPARDI, 1 - 62025 PIORACO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Roberto Lucarelli

REV.	DATA	OGGETTO	RED.	CONT.	APP.
00	21/02/2022	EMISSIONE	A0	EP	GF
01	11/04/2022	REVISIONE	A0	EP	GF
02	26/06/2022	REVISIONE	A0	EP	GF

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AMARCHE

COMUNE DI PIORACO

Provincia di MACERATA

CONTRATTO APPALTO: *REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ACQUE REFLUE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA RAFFAELLO SANZIO E VIALE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI PIORACO (MC)*

CIG: - CUP :

REP. n.

L'anno (.....) addì del mese di , in , presso la sede municipale ubicata in , al n. , nell'ufficio del Segretario Generale.

AVANTI a me, Dr. , in qualità di , domiciliato per la carica presso , autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMParsi :

- da una parte: , nat. a il , .. Quale interviene nella sua qualità di , domiciliato. per la sua carica presso e, quindi, in

	rappresentanza e per conto del	
	Codice Fiscale, che nel contesto	
	dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione Appaltante";	
	- dall'altra parte: il sig., nat. a il	
, residente in, quale interviene in questo	
	Atto in qualità di e, quindi, in nome e per conto dell'Impresa	
	".....", Codice Fiscale, con sede legale a	
, via, iscritta nel Registro delle Imprese	
	presso la Camera di Commercio di al n. REA, che nel	
	prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".	
	Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di	
	ricevere questo Atto, con il quale:	
	PREMETTONO:	
	- che con n. _____ del	
	_____, esecutiva a norma di legge, veniva approvato il progetto	
	esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ACQUE	
	REFLUE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L'ADEGUAMENTO	
	DEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA RAFFAELLO SANZIO E VIALE	
	DELLA VITTORIA IN COMUNE DI PIORACO (MC)” per un importo	
	complessivo di € 1.061.359,75, di cui € 975.575,26 per lavori;	
	- con determinazione n. del veniva approvata la	
	proposta di aggiudicazione dell'appalto dei suddetti lavori in favore della	
	2 di 24	

ditta, per l'importo netto di €, costi e oneri per la

sicurezza inclusi;

- che la spesa complessiva di € relativa al presente

appalto viene finanziata mediante

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2) OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce

all'Appaltatore che accetta a mezzo del, l'appalto relativo

ai lavori di: ***“REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ACQUE REFLUE***

E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL

SISTEMA FOGNARIO DI VIA RAFFAELLO SANZIO E VIALE DELLA

VITTORIA IN COMUNE DI PIORACO (MC)” (CIG:

- CUP:

Il presente contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3, c. 1 – lett.

eeee) del D. Lgs. 50/16 come segue:

- Lavori soggetti a ribasso € 975.575,26

- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 85.784,49

- TOTALE € 1.061.359,75

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i

limiti previsti dal capitolato speciale d'appalto all'art. 38 e dagli artt. 106

comma 12 e 149 del D. Lgs. n. 50/16, senza che l'impresa possa far valere il

diritto alla risoluzione del contratto.

	ART. 3) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL	
	CONTRATTO.	
	I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e	
	rigorosa del progetto esecutivo approvato con n. ... del	
	
	Sono parte integrante e sostanziale del contratto benché non materialmente	
	allegati, il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il	
	capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” per le parti ancora in	
	vigore, gli elaborati grafici progettuali, il computo metrico estimativo,	
	l'elenco prezzi, il piano di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di	
	sicurezza ed il cronoprogramma. Detti elaborati vengono sottoscritti dalle	
	parti per integrale accettazione e depositati agli atti unitamente alla citata	
	delibera di approvazione n.	
	A termini dell'art. 32 comma 14-bis del D. Lgs. n. 50/16 vengono	
	materialmente allegati al presente atto e sottoscritti mediante strumenti	
	informatici il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Compito Metrico	
	Estimativo.	
	ART. 4) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI	
	LEGGE	
	Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel	
	rispetto di tutte le vigenti norme di legge e dei regolamenti in materia di	
	lavori pubblici, nonché nel rispetto degli obblighi ed oneri posti in essere	
	4 di 24	

dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di manodopera e di quelli derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22.1.2008 n. 37, una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovrà quindi, nel rispetto delle norme che regolano il subappalto:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 6 e 10 del suddetto decreto;

- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del citato decreto per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;

- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte;

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008, n. 37.

ART. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € (euro/.....), IVA esclusa.

L'ammontare di cui sopra è così composto:

a. € (...../.....) per lavori, determinato mediante il ribasso offerto ed accettato del% (...../..... per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara;

b. € 85.784,49 (euro ottantacinquemilasettecentoottantaquattro/49) per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi - non soggetti a ribasso.

ART. 6) GARANZIE

A norma dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, a garanzia degli oneri per il

mancato od inesatto adempimento del presente contratto, l'Impresa presta la

cauzione definitiva di € (euro

...../00), calcolata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs.

50/2016 mediante polizza fideiussoria n., rilasciata da

....., emessa in il

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103,

comma 5.

L'Appaltatore ha costituito altresì, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del

richiamato D. Lgs. n. 50/16, polizza assicurativa di euro

..... n., rilasciata in, da

....., a garanzia di tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza

maggiore, con i seguenti massimali:

- Partita 1: €

- Partita 2: €

- Partita 3: €

- Danni a terzi nell'esecuzione dei lavori: €

Resta ferma l'integrale responsabilità dell'appaltatore per i danni non

coperti, ovvero per eventuali maggiori danni, eccedenti i massimali

assicurati.

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora l'Appaltatore richieda l'anticipazione del prezzo, dovrà presentare apposita polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 35 comma 18, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità e gli importi ivi indicati.

ART. 7) CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La Direzione Tecnica dell'Impresa, a norma dell'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010, è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.

Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 e 6 del D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", dall'appaltatore, lo stesso dovrà incaricare formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico dell'impresa o altro tecnico, fornito dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. In quest'ultimo caso il mandato con rappresentanza dovrà essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione committente.

Qualora l'impresa per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovrà sospendere

	immediatamente i lavori per mancanza di idoneità tecnica e organizzativa.	
	ART. 8) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI	
	Il Direttore dei lavori è tenuto a consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi	
	dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il giorno successivo alla data di	
	aggiudicazione ai sensi di quanto stabilito all'art. 13 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto.	
	Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà	
	trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà	
	certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono	
	all'Amministrazione Appaltante le informazioni e i documenti previsti e	
	necessari ai sensi dell'art. 90, c. 9 del Dlgs. n. 81/2008.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono	
	periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti	
	contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi	
	paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.	
	Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa	
	appaltatrice procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare	
	considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori,	
	nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà	
	attenere alle norme di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 303/56 e ai D.Lgs. 81/2008	
	e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla	
	8 di 24	

revisione e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

ART. 9) TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI - PROROGHE

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 182 (centottantadue) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Nel periodo di durata dell'appalto sono stati considerati e quindi compresi anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

In caso di ritardato adempimento sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento, su segnalazione del Direttore dei Lavori, promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

Il Direttore dei Lavori, qualora rilevi ritardi nelle singole lavorazioni, rispetto al programma di esecuzione, dipendenti da negligenza dell'appaltatore, attiverà, anche nel caso in cui la penale non abbia raggiunto

	il 10 per cento dell'importo contrattuale, le procedure previste dall'art.108 c.	
	4 del D.Lgs n.50/2016.	
	L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di	
	ultimare i lavori nei termini fissati, può richiederne, a norma dell'art. 107 del	
	D.Lgs. 50/2016, la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del	
	termine contrattuale.	
	Non verranno presi in considerazione motivi inerenti la mancanza di	
	materiali o mezzi d'opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a	
	totale rischio dell'Appaltatore.	
	In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore	
	per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione	
	appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento,	
	sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni del ricevimento.	
	L'applicazione delle penali è comunque disciplinata dall'art. 113-bis del	
	D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	ART. 10) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E	
	CRONOPROGRAMMA	
	Prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'art. 43, c. 10, D.P.R. n. 207/2010,	
	l'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori un proprio programma	
	esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto	
	dall'art. 40 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle proprie	
	tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione	
	10 di 24	

lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere con chiarezza eventuali scadenze differenziate rilevanti per l'applicazione delle penali e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma operativo di esecuzione approvato da essa redatto.

Qualora l'impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio programma esecutivo, essa sarà tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell'importo dei lavori da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente previste salva la facoltà del Direttore dei lavori di disporre diversamente mediante ordine di servizio da notificare all'impresa.

Il programma dei lavori dell'appaltatore potrà essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene

	aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.	
	Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.	
	ART. 11) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	
	Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.	
	Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.	
	I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/16.	
	ART. 12) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI	
	12 di 24	

PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore", dichiara, ai sensi dell'articolo 90, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori il vigente Contratto Collettivo e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 13) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. n. 145/2000 e a quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nel prezzo dei lavori:

1. adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
2. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione del cantiere;
3. fornitura dell'acqua da usare per i lavori;
4. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
5. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;

	6. fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori;	
	7. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente;	
	8. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione di lavori, a scopo di sicurezza;	
	9. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione dei lavori che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata e indenne l'Amministrazione Appaltante e il personale dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati;	
	10. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e di	
	14 di 24	

nettezza. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico stradale;

11. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti, anche se esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

12. pulizia quotidiana compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

13. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti dall'Amministrazione. Nel caso in cui l'Impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;

14. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;

	15. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti dell'Amministrazione;	
	16. spese di pesatura che occorressero;	
	17. sgombero del cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di rifiuto lasciati dall'appaltatore o da altre ditte e pulizia dell'opera realizzata;	
	18. custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo. E' anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della Direzione Lavori;	
	19. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l'uso anticipato dell'opera previa richiesta dall'amministrazione appaltante a norma dell'art. 230, del D.P.R. n. 207/2010, senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi;	
	20. gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie o previste specificamente dal capitolato speciale d'appalto, nonché eventuali ulteriori prove ed analisi espressamente disciplinati dalla normativa in vigore. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli art. 224 e 235 del D.P.R. 207/2010. La custodia e gestione dei campioni avviene a norma di legge nel rispetto del principio del contraddittorio. A richiesta della Direzione lavori potranno essere effettuate prove nell'officina di provenienza delle tubazioni, pezzi speciali e apparecchi forniti dall'Appaltatore, a spese	
	16 di 24	

del medesimo Appaltatore e nel rispetto del principio del contraddittorio;

21. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione di lavori, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e il suo personale.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul successivo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui al presente contratto.

ART. 14) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene contemporaneamente alla loro esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti secondo le modalità di cui all'art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R. 33/2008.

	ART. 15) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual	
	volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, contabilizzato ai sensi del	
	Capitolato Speciale di Appalto, raggiunga la cifra di € 250.000, 00 (Euro	
	duecentocinquantamila).	
	Il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, sarà	
	effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e dopo che l'Appaltatore avrà prodotto,	
	su specifica e dettagliata richiesta della Direzione lavori, tutte le certificazioni	
	relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di legge, dal capitolato	
	speciale d'appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, con	
	particolare riferimento alle certificazioni previste dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008	
	n. 37.	
	I pagamenti verranno effettuati in favore dell'impresa su	
	conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.	
	Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione	
	appaltante. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero	
	pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in	
	ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	L'Appaltatore si impegna all'osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi	
	finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti con i subappaltatori.	
	Come stabilito dall'Art. 3, comma 9bis, della legge 136/2010 sopra citata,	
	l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle disposizioni relative alla	
	18 di 24	

tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge medesima, costituisce causa di

risoluzione del contratto. Le fatture emesse in acconto e a saldo verranno

suddivise ed intestate a

.....

ART. 16) CONTROLLI

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento

della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove

l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli

sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si

dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal

caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali

ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche

opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e

le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato,

agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

ART. 17) CONTO FINALE

Il conto finale dovrà essere compilato entro 60 (sessanta) giorni dal verbale

di ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato, come stabilito

all'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto. Per il Certificato di regolare

esecuzione dei lavori si applica l'art. 237 del DPR 207/2010.

ART. 18) MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE

CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,

l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni

	caso non inferiore al 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale, il	
	responsabile del procedimento procede secondo quanto indicato all'art. 53	
	del Capitolato Speciale di Appalto.	
	Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del	
	contratto, il foro competente sarà quello di Macerata.	
	Deve tenersi conto di quanto stabilito in materia dagli art. 205 e 208 del	
	D.lgs n. 50/2016.	
	ART. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA,	
	LEGALITA' E ANTICORRUZIONE	
	Il contraente si obbliga a rispettare il Protocollo di Legalità e Sicurezza e	
	Patto di Integrità (cfr. punto 3.1.13 del Piano azionale Anticorruzione e art.	
	1, comma 17, della L. 190/2012, e succ. mod. int.), sottoscritto con la	
	Prefettura di Macerata il 10 novembre 2011 e scaricabile dal sito	
	www.prefetturamacerata.it .	
	L'appaltatore è tenuto altresì al rispetto del Codice Generale di	
	Comportamento, di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune,	
	pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente	
	ART. 20) MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA SUGLI	
	INTERVENTI DI EMERGENZA CONSEGUENTI AL SISMA DEL 24	
	AGOSTO 2016 - PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANAC, PROTEZIONE	
	CIVILE E REGIONI MARCHE, UMBRIA, LAZIO E ABRUZZO	
	Allo scopo di consentire i controlli previsti dall'art. 4 del "Regolamento	
	20 di 24	

sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici" del 28

febbraio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017

si richiama integralmente il protocollo d'intesa "Monitoraggio e vigilanza

collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma del 24

agosto 2016" stipulato il 26 ottobre 2016 tra l'Autorità Nazionale

Anticorruzione e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".

In particolare, anche al fine di prevenire interferenze illecite di tipo

corruttivo, ai sensi dell'art.3 comma 2 del sopra richiamato Protocollo

d'Intesa, le parti stabiliscono quanto segue:

a. L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare

comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi

di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche

riconguibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento

darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e

all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

b. la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore o l'appaltatore nei

casi di stipula di subcontratti si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva

espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti

	dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale	
	o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento,	
	alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare	
	o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317,	
	318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353	
	bis del codice penale.	
	ART. 21) RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTA-	
	TORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE	
	Le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono	
	definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n° 145/2000 e dall'art. 227 del D.P.R.	
	05/10/2010 n. 207, oltre che da tutte le altre norme di legge.	
	ART. 22) RISOLUZIONE E RECESSO	
	Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli	
	articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/16 e e quanto previsto nel Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	ART. 23) DOMICILIO DELL'APPALTATORE	
	Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti del	
	presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio	
	legale presso il Comune di	
	ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.	
	105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16.	
	22 di 24	

ART. 25) SUBAPPALTI e SUBAFFIDAMENTI

Il subappalto sarà regolato ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento all'art. 105 del D.Lgs 50/16 e dal D.M. 248/2014; esso dovrà essere preventivamente autorizzato con determinazione dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 26) DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa fissa.

La partita I.V.A. dell'Impresa è :

Il codice fiscale del legale rappresentante è :

Il codice IBAN dell'impresa è:

Il codice fiscale della Stazione Appaltante è:

ART. 27) SPESE

Sono a carico dell'"Appaltatore", tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante

ART. 28) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

